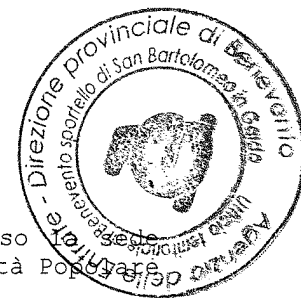


**UNIVERSITÀ POPOLARE DEL FORTORE**  
**CONTRADA DE FENZA - 82028 SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)**  
**CODICE FISCALE: 01231990621**

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE**



L'anno 2022, il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 20:00 presso legale, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Università Popolare del Fortore per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento dello Statuto a quanto disposto dalla normativa sulla riforma del terzo settore (decreto legislativo 117 del 2017).
2. Nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.
3. Modifiche connesse e conseguenti.

Sono Presenti:

- AGOSTINELLI Carmine, nato a Campobasso (CB) il 13 settembre 1976;
- AGOSTINELLI Donato, nato a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 16 febbraio 1942;
- BALDINO Carmelina, nata a Molinara (BN) il 26 ottobre 1971;
- CIRCELLI Salvatore, nato a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 16 settembre 1964;
- FRANCO Massimo, nato a Napoli (NA) il 29 settembre 1972;
- LA SALVIA Antonio, nato a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 10 aprile 1953;
- MAZZILLI Francesco, nato a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 15 ottobre 1963;
- MAZZILLI Giovanna, nata a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 20 novembre 1972;
- VINCIGUERRA Michelina, nata a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 2 ottobre 1951;
- VINCIGUERRA Rita Giuseppina, nata a San Bartolomeo in Galdo (BN) il 26 gennaio 1959.

Assume la Presidenza il dr. Massimo Franco che chiama a fungere da Segretario il dott. Carmine Agostinelli, Direttore Generale dell'Associazione.

Il Presidente dichiara, consta e fa constatare che sono presenti tutti i soci, come innanzi generalizzati. Pertanto, la presente assemblea può reputarsi validamente costituita, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, relativamente alla discussione dei quali nessuno dei soci si è opposto ritenendosi sufficientemente informati.

Prende la parola il presidente, il quale - dopo essere stato autorizzato alla trattazione unitaria degli argomenti all'ordine del giorno - espone all'assemblea la necessità di procedere ad alcune modifiche dello Statuto dell'associazione, al fine di adeguare lo stesso a quanto disposto dalla normativa sulla riforma del terzo settore, vale a dire al decreto legislativo 117 del 2017. In primis, sostiene il presidente, in quanto Associazione di Promozione Sociale, occorre aggiungere l'acronimo APS alla denominazione dell'associazione che pertanto assumerà il nome di "Università Popolare del Fortore APS". In merito allo scopo ed alle finalità, è opportuno inserire tal quale l'elenco puntato dall'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117), oltre alla possibilità di svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. In merito alle entrate e proventi, al patrimonio, al bilancio sociale e d'esercizio, seppur tutto già in linea con l'impianto normativo vigente, è opportuno sottolineare che:

- l'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.
- L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Allegato "A" al verbale di  
Assemblea Straordinaria  
del 14 maggio 2022



STATUTO

Indice

Articolo 1 - Dichiarazione d'intenti

**Titolo I - Costituzione, Durata, Sede, Simbolo, Scopi**

Articolo 2 - Costituzione

Articolo 3 - Simbolo

Articolo 4 - Scopi

Articolo 5 - Funzioni

Articolo 6 - Altre Funzioni

**Titolo II - Soci**

Articolo 7 - Requisiti

Articolo 8 - Soci fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti, soci ordinari ed aggregati

Articolo 9 - Adesione

Articolo 10 - Domanda d'ammissione

Articolo 11 - Ratifica e rigetto della domanda d'ammissione

Articolo 12 - Iscrizione ai corsi

Articolo 13 - Perdita della qualifica di socio

Articolo 14 - Riammissione

Articolo 15 - Diritti del socio

**Titolo III - Organi Sociali**

Articolo 16 - Formazione degli organi sociali

Articolo 16 bis - Modalità di intervento alle adunanze degli organi collegiali

**Capo I - Assemblea**

Articolo 17 - Composizione

Articolo 18 - Convocazione dell'Assemblea e funzioni

Articolo 19 - Convocazione in via ordinaria e straordinaria

Articolo 20 - Modalità di convocazione e Funzioni dell'Assemblea Straordinaria

Articolo 21 - Numero legale e delega

Articolo 22 - Presidente e Segretario d'Assemblea

Articolo 23 - Deliberazioni

Articolo 24 - Modalità di voto ed Elezione degli organi statutari

**Capo II - Consiglio Direttivo**

Articolo 25 - Composizione

Articolo 26 - Presidenza ed Ufficio di Presidenza

Articolo 27 - Altri membri del Consiglio

Articolo 28 - Riunioni

Articolo 29 - Numero legale e deliberazioni

Articolo 30 - Convocazione

Articolo 31 - Verbale

Articolo 32 - Funzioni e Decadenza dalla carica di consigliere

Articolo 33 - Comitati e Commissioni

Articolo 34 - Durata

Articolo 35 - Rimborso spese

**Capo III - Presidente**

Articolo 36 - Rappresentanza Legale

Articolo 37 - Funzioni

Articolo 38 - Deleghe

Articolo 39 - Dimissioni o grave impedimento

**Capo IV - Collegio dei Proviviri**

Articolo 40 - Funzioni

Articolo 41 - Soluzione delle controversie

Articolo 42 - Proposte per miglorie gestionali

Entro il 20/04 di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

In merito ai compiti ed al funzionamento degli organi sociali ed ai diritti e doveri degli associati, non si sottolineano modifiche pregnanti.

Viene, infine, inserito l'articolo 58 "Disposizione transitoria e norma di rinvio" che così recita: Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile. Dopo breve discussione, il presidente invita l'assemblea a deliberare. L'assemblea, udita la relazione del presidente, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità,

**DELIBERA**

- 1) di introdurre l'articolo 58 e di modificare gli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 15, 40, 49, 52, 53, 54, 56 dello Statuto secondo quanto relazionato dal Presidente, adeguando lo Statuto stesso a quanto disposto dalla normativa sulla riforma del terzo settore, vale a dire al decreto legislativo 117 del 2017.
- 2) di nominare quali membri del Consiglio Direttivo i signori:
  - Franco Massimo, nato a Napoli il 29 settembre 1972, in qualità di Presidente;
  - Vinciguerra Rita Giuseppina, nata a San Bartolomeo in Galdo il 26 gennaio 1959, in qualità di Vicepresidente e di Segretario;
  - Baldino Carmelina, nata a Molinara il 26 ottobre 1971, in qualità di Tesoriere;
- 3) di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo ogni e più ampio potere per l'esecuzione delle delibere come innanzi adottate.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno degli intervenuti chiesto la parola, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore ventuno e minuti quarantacinque. Del che è verbale che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A", a farne parte integrante e sostanziale, il testo dello Statuto così come aggiornato in conseguenza di quanto innanzi deliberato.

Il presente verbale consta di un foglio A4 scritto su due facciate.

Lo Statuto, allegato al presente verbale sotto la lettera "A", consta di 58 articoli scritti su quindici facciate su quattro fogli A3.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
Dott. Carmine AGOSTINELLI

IL PRESIDENTE  
Dott. Massimo FRANCO



- Articolo 43 - Rimborso spese  
 Articolo 44 - Composizione, requisiti e durata  
 Articolo 45 - Cooptazione  
 Articolo 46 - Presidente del Collegio  
 Articolo 47 - Convocazione  
 Articolo 48 - Funzione consultiva presso il Consiglio Direttivo

**Capo V - Revisori dei Conti**

- Articolo 49 - Composizione, requisiti, durata e casi di incompatibilità

**Titolo IV - Patrimonio e Bilancio**

- Articolo 50 - Patrimonio  
 Articolo 51 - Dotazione iniziale  
 Articolo 52 - Fondo sociale  
 Articolo 53 - Rendiconto annuale  
 Articolo 54 - Rendiconto annuale e Bilancio preventivo

**Titolo V - Norme Finali e Generali**

- Articolo 55 - Anno Accademico  
 Articolo 56 - Trasformazione e scioglimento dell'Associazione  
 Articolo 57 - Regolamento interno  
 Articolo 58 - Disposizione transitoria e norma di rinvio.

\*\*\*\*\*

**Articolo 1 - Dichiarazione d'intenti**

Richiamandosi ai precedenti storici e delle funzioni e del ruolo propri delle Università Popolari italiane, sorte in Italia verso la fine del secolo XIX, è costituita l'Associazione denominata "Università Popolare del Fortore APS" (U.P.F.).

L'Associazione, che non ha fini di lucro, aderisce alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (C.N.U.P.I.), istituto rappresentativo dotato di personalità giuridica con D.M. 21.05.1991 registrato presso la Corte dei Conti il 21.07.1991 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 203 del 30.08.1991, e ne rispetta lo Statuto anche ai fini della tutela del nome storico "Università Popolare".

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

**TITOLO I - COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, SIMBOLO, SCOPI****Articolo 2 - Costituzione**

In virtù degli articoli 18 e 33 della Costituzione Italiana è costituita a durata illimitata un'Associazione con sede legale e amministrativa a San Bartolomeo in Galdo (BN), alla Contrada De Fenza, snc, che assume la denominazione di "Università Popolare del Fortore APS" in seguito indicata anche con la sigla U.P.F.-. La variazione della sede dell'associazione deve essere deliberata dall'assemblea degli associati.

**Articolo 3 - Simbolo**

Il simbolo dell'U.P.F. è rappresentato da una corona circolare con inscritta, fra i due cerchi, la dicitura per esteso "Università Popolare del Fortore" e iscritti, nel centro della corona circolare, i simboli accademici del cappellino universitario, del diploma arrotolato e legato da un nastro. L'associazione può adottare altri simboli, previa approvazione dell'assemblea degli associati.

**Articolo 4 - Scopi**

L'U.P.F. è un'Associazione apartitica, asindacale ed aconfessionale a carattere volontario che si propone scopi culturali e scientifici, nonché sportivi e socio assistenziali senza finalità di lucro.

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di

associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

**Articolo 5 - Funzioni**

1. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra

- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'associazione, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, ha titolo di svolgere le seguenti funzioni per esplicitare gli scopi che ne caratterizzano la sua costituzione:

- progettare, istituire, gestire, erogare percorsi di istruzione e formazione professionale, istruzione e formazione tecnica superiore e alta formazione, il tutto eventualmente anche in modalità FAD; quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  1. percorsi di istruzione e formazione professionale del secondo ciclo, di durata triennale per il conseguimento di una qualifica professionale e percorsi di assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione;
  2. percorsi successivi al secondo ciclo, di istruzione e formazione tecnica superiore;
  3. quinto anno integrativo ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  4. alta formazione, formazione universitaria, master universitari o corsi di specializzazione per laureati;
  5. specializzazione professionale, formazione continua, formazione permanente e formazione abilitante;
- offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni;
- istituire e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione, di recupero e di addottrinamento scientifico, ciò anche per conto di Enti e/o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento per docenti nonché di corsi di metodo alternativo (Montessori, Doman, Agazzi, Froebel - Decroly, bilingue);
- la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazioni di handicap nelle Scuole di ogni ordine e grado;

- erogare servizi per il lavoro riguardanti la somministrazione di lavoro, l'intermediazione di lavoro, la ricerca e la selezione del personale, il supporto alla ricollocazione professionale e tutto quant'altro riguardi in genere le strutture che erogano servizi per il lavoro;
- organizzare nel suo seno sezioni sociali per minoranze etniche, per portatori di handicap, e per la terza età o comunque soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione;
- promuovere corsi di aggiornamento linguistico, artistico, umanistico, etc. per giovani studiosi italiani e stranieri, favorendo di conseguenza l'interscambio turistico-culturale;
- predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca;
- curare anche in forma diretta la produzione editoriale e di audiovisivi, l'edizione e la distribuzione;
- promuovere e sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche, di mercato, di economia politica, etc. da finalizzarsi a fini socioculturali;
- promuovere e gestire attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie, delle altre scienze naturali e dell'ingegneria, delle scienze agrarie, delle scienze economiche, giuridiche, sociali e umanistiche in genere;
- svolgere, promuovere e coordinare ricerche nei principali settori della conoscenza e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico e culturale, tecnologico, economico e sociale;
- fornire attività di consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico ad enti pubblici e privati, nonché servizi a terzi in regime di diritto privato;
- fornire servizi di progettazione di ingegneria integrata;
- fornire consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro;
- avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa;
- favorire l'estensione delle proprie attività socioculturali attraverso forme consortili con altre organizzazioni democratiche;
- promuovere la costituzione di Istituti, laboratori e centri per la ricerca culturale, sociale e scientifica;
- proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli scopi dell'U.P.F.;
- attivare un osservatorio con centro operativo per la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali;
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;
- avanzare proposte agli Enti pubblici locali quali: Consigli Comunali e Circoscrizioni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane, Assessorati alla cultura, alla formazione, all'istruzione o di altre aree tematiche delle Regioni e delle Amministrazioni Provinciali, Ministeri, Uffici scolastici regionali o provinciali, Università degli studi, scuole ed Istituti, per una adeguata concordata programmazione socioculturale sul territorio;
- garantire attività preventive ed integrative per la tutela della salute pubblica;
- organizzare un servizio di protezione civile finalizzato alla formazione della coscienza civile, alla previsione, alla prevenzione, nonché al soccorso ed alla assistenza in caso di calamità;
- organizzare servizi socioculturali ed assistenziali rivolti ai soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione, diretti a prevenire e rimuovere situazione di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento o il reinserimento della persona nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale

- ambiente di vita istituendo parimenti centri di orientamento, di accoglienza e di supporto per i medesimi;
- promuovere forme di assistenza domiciliare tese a migliorare le condizioni dei sofferenti e bisognosi;
  - rendersi tramite a che si stringano e si intensifichino relazioni di amicizia e culturali tra i membri dell'U.P.F. e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia italiane che straniere onde migliorare la reciproca comprensione e il più frequente scambio di idee, nonché promuovere ed organizzare scambi culturali con gli Stati Esteri di Europa e di oltre oceano, al fine di avvicinare ai paesi di origine le nuove generazioni di emigrati rinsaldando tutti i rapporti con gli italiani residenti all'estero;
  - istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purché meritevoli, per pregresse manifestazioni di cultura, siano essi appartenenti o meno al sodalizio;
  - esplicitare la propria opera anche attraverso l'interscambio continuo di informazioni di programmi ed attività culturali tra le varie Università Popolari Italiane e confederate oltre che dei metodi d'insegnamento più idonei.

#### Articolo 6 - Altre Funzioni

L'U.P.F. potrà inoltre:

- indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, conferenze, simposi, mostre, dibattiti, aste e lotterie sociali, gare a premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta ed indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, delle Regioni, della CEE, degli Enti locali, della Curia e di altre istituzioni pubbliche e private;
- sviluppare iniziative atte ad incrementare l'uso sociale del tempo libero;
- promuovere ogni forma di turismo sociale;
- occuparsi di formazione e promozione sportiva nelle discipline più congeniali all'ambiente e alle richieste dei cittadini nei rapporti con l'Associazione stessa;
- organizzare strutture ricreative, punti di ristoro, spacci e mense sociali;
- costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, proventi delle proprie attività promozionali e ogni altro contributo di Enti privati a favore delle iniziative che rientrano nella sua sfera di azione;
- ricevere contributi e sovvenzioni da Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività;
- encomiare e, nei limiti della disponibilità del fondo sociale, premiare chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- istituire Albi onorifici;
- rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari.

L'U.P.F. può comunque organizzare e gestire, con strutture collaterali, attività lecite utili per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

#### TITOLO II - SOCI

##### Articolo 7 - Requisiti

Il numero dei soci è illimitato: all'U.P.F. possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi e di sentimenti e comportamenti democratici. Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi finalità e scopi non in contrasto con quelli dell'U.P.F.; potranno inoltre essere soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi socioculturali ed umanitari, o comunque non in contrasto con le finalità dell'U.P.F.

##### Articolo 8 - Soci fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti, soci onorari ed aggregati

I soci si distinguono in:

- Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie.
- Soci ordinari: sono coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell'U.P.F. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale, di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie.
- Soci sostenitori e benemeriti: sono coloro che con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale, di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie.
- Soci onorari: sono coloro che per particolari meriti o considerazioni siano dal Consiglio Direttivo, ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'U.P.F.
- Soci aggregati: sono i corsisti e coloro i quali aderiscono all'U.P.F. al fine di partecipare alle singole attività promosse dal Sodalizio. Essi sono tenuti al versamento della quota sociale e delle eventuali quote integrative che saranno determinate dal Consiglio Direttivo in ragione delle attività. I soci aggregati non hanno diritto di voto nelle assemblee dell'associazione e perdono tale qualifica una volta che è stata ultimata l'attività cui partecipano.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Tutti i soci possono offrire all'U.P.F. la propria opera di docenti nel settore professionale corrispondente al titolo di studio posseduto.

I docenti che intendono espletare l'insegnamento in seno all'U.P.F. devono formulare richiesta al Consiglio Direttivo aderendo al sodalizio.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117

##### Articolo 9 - Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Ad eccezione dei soci aggregati, l'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in base all'art. 2535 c.c. nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

##### Articolo 10 - Domanda d'ammissione

Per essere ammessi al sodalizio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta recante le complete generalità del richiedente, la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ed eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. Il Presidente potrà in via

provvisoria accogliere o rigettare tali domande salvo ratifica di cui al successivo articolo.

#### Articolo 11 - Ratifica e rigetto della domanda d'ammissione

Per i soci aggregati l'ammissione o il rigetto del Presidente del Consiglio Direttivo sono definitivi. Per tutti gli altri soci, invece, l'ammissione all'U.P.F. sarà ratificata dal Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza.

Nel caso di domanda respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione.

Nel caso di ammissione, il socio avrà diritto a ricevere la tessera sociale, previo pagamento della stessa.

#### Articolo 12 - Iscrizione ai corsi

Le iscrizioni decorrono dalla data di rilascio alla tessera sociale.

#### Articolo 13 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione (cessazione della qualità di socio);
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi d'incompatibilità, per avere il socio contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, per altri motivi che comportino indegnità (radiazione);
- per mancato pagamento della quota sociale;
- per ritardato pagamento delle quote integrative per almeno tre mesi (sospensione temporanea).
- A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.

#### Articolo 14 - Riammissione

I soci sospesi per morosità potranno, su domanda, essere riammessi al sodalizio con parere favorevole del Consiglio Direttivo e pagamento delle quote insolute. I soci radiati potranno e ricorrere contro il provvedimento alla prima Assemblea Ordinaria. Quelli che hanno perso la qualità di socio potranno essere riammessi, qualora rientrano in possesso dei requisiti previsti.

#### Articolo 15 - Diritti del socio

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Le somme versate per la tessera, per le quote sociali ed integrative non sono rimborsabili in nessun caso.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al consiglio direttivo. La visione potrà avvenire presso la sede dell'associazione entro 30 giorni dalla richiesta.

### TITOLO III - ORGANI SOCIALI

#### Articolo 16 - Formazione degli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo.

L'associazione potrà istituire, in via facoltativa, il Collegio dei Proviviri e l'organo di revisione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione, all'elettorato attivo e passivo.

#### Articolo 16 bis - Modalità di intervento alle adunanze degli organi collegiali

In ogni organo collegiale è consentito l'intervento alle adunanze anche mediante i sistemi della videoconferenza e della teleconferenza o, comunque, attraverso mezzi tecnologici volti a consentire il puntuale intervento alle adunanze.

### CAPO I - ASSEMBLEA

#### Articolo 17 - Composizione

L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'Assemblea. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria.

#### Articolo 18 - Convocazione dell'Assemblea e funzioni

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l'eventuale rinnovo del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale con i rispettivi stanziamenti;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

#### Articolo 19 - Convocazione in via ordinaria e straordinaria

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria su decisione del Presidente o del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al presidente, di questo, di almeno un terzo dei soci.

#### Articolo 20 - Modalità di convocazione e Funzioni dell'Assemblea Straordinaria

La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedito a tutti gli aderenti nonché ai componenti del Consiglio Direttivo mediante posta elettronica ordinaria o certificata almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea si reputa validamente costituita, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti gli associati e nessuno di essi si oppone alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

#### Articolo 21 - Numero legale e delega

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio: non è vietato il cumulo delle deleghe.

#### Articolo 22 - Presidente e Segretario d'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato. I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o da una persona designata dal Presidente e firmati dal Presidente e dal Segretario. In casi eccezionali può fungere da segretario un Notaio.

#### Articolo 23 - Deliberazioni

L'Assemblea Ordinaria delibera in prima convocazione con almeno un quarto dei soci dell'Associazione, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

**Articolo 24 - Modalità di voto ed Elezione degli organi statutari**

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali il Presidente procede alla nomina di due scrutatori che devono espletare le operazioni di scrutinio. Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da due scrutatori. L'elezione avviene con il sistema della scheda segreta sulla

quale è riportato, in ordine alfabetico, l'elenco dei soci che si sono candidati per il periodo successivo dandone preventiva comunicazione alla segreteria dell'U.P.F.

Il Consigliere Segretario dovrà redigere, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, l'elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura e affiggere all'Albo sociale presso la sede dell'U.P.F.

Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo sociale da eleggere. Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza.

Su parere unanime degli aventi diritto al voto, è possibile votare su lista bloccata.

Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale.

**CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO****Articolo 25 - Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri eletti tra i soci dall'Assemblea.

**Articolo 26 - Presidenza ed Ufficio di Presidenza**

Oltre al Presidente, il Consiglio Direttivo può costituire l'Ufficio di Presidenza, le cui mansioni saranno definite in apposito mansionario.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e fissa gli incarichi dei Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'U.P.F. per il conseguimento dei fini sociali.

**Articolo 27 - Altri membri del Consiglio**

Possono far parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, anche i rappresentanti di Istituzioni culturali e di Enti, quali Regione, Provincia e Comune, nonché Comunità Montana, designati dai medesimi su proposta del Consiglio Direttivo.

**Articolo 28 - Riunioni**

Il Consiglio Direttivo si riunisce in unica convocazione possibilmente almeno una volta ogni sei mesi.

**Articolo 29 - Numero legale e deliberazioni**

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

**Articolo 30 - Convocazione**

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con preavviso di almeno tre giorni, mediante posta elettronica ordinaria o certificata.

Il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i componenti e nessuno di essi si oppone alla discussione degli argomenti da trattare.

**Articolo 31 - Verbale**

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**Articolo 32 - Funzioni e Decadenza dalla carica di consigliere**

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- redigere i bilanci;
- elaborare ed approvare il mansionario;
- compilare i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare l'importo delle quote associative, integrative e contributive ed il costo della tessera sociale;
- deliberare l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- deliberare l'istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze.

La carica di membro del Consiglio Direttivo decade per assenze continuative (per tre volte) nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

**Articolo 33 - Comitati e Commissioni**

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di comitati, commissioni consultive o di studio e di esperti, nominati dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

**Articolo 34 - Durata**

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

**Articolo 35 - Rimborso spese**

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute.

**CAPO III - PRESIDENTE****Articolo 36 - Rappresentanza Legale**

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione stessa a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di impedimento del Presidente, i suoi poteri e le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Il Presidente può nominare uno o più procuratori.

**Articolo 37 - Funzioni**

Al Presidente è demandata:

- la conduzione ed il buon funzionamento degli affari sociali;
- la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- la nomina, di concerto con il Consiglio Direttivo, dei responsabili di dipartimento e di settore, le cui mansioni saranno stabilite in apposito mansionario;
- l'assunzione, di concerto con il Consiglio Direttivo, di personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai vari servizi.

**Articolo 38 - Deleghe**

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

**Articolo 39 - Dimissioni o grave impedimento**

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

**CAPO IV - COLLEGIO DEI PROBIVIRI****Articolo 40 - Funzioni**

Laddove ciò sia richiesto per legge o l'associazione decida di istituire il Collegio dei Probiviri (organo di controllo), esso presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento delle norme dettate dal presente Statuto. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui sia istituito l'organo di revisione e non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

**Articolo 41 - Soluzione delle controversie**

Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra soci o tra l'Associazione e i suoi soci.

**Articolo 42 - Proposte per migliorie gestionali**

Il Collegio dei Probiviri può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

**Articolo 43 - Rimborso spese**

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute.

**Articolo 44 - Composizione, requisiti e durata**

L'assemblea che istituisce il Collegio dei Probiviri può deliberare sia l'istituzione di un organo monocratico e sia l'istituzione di un organo collegiale composto di tre membri. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**Articolo 45 - Cooptazione**

In caso di dimissioni o di impedimento di uno o più membri del Collegio, quest'ultimo potrà nominare per cooptazione sempre fra i soci fondatori ed ordinari, i membri mancanti fino alla successiva Assemblea.

**Articolo 46 - Presidente del Collegio**

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell'U.P.F. e con i membri del Consiglio Direttivo.

**Articolo 47 - Convocazione**

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi e comunque non meno di una volta a semestre, oppure, quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei suoi membri.

**Articolo 48 - Funzione consultiva presso il Consiglio Direttivo**

Il Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

**CAPO V - REVISORI DEI CONTI****Articolo 49 - Composizione, requisiti, durata e casi di incompatibilità**

Laddove sia richiesto per legge o l'associazione decida di istituire l'organo di revisione dei conti, esso è nominato dall'Assemblea e può essere composto da un minimo di uno fino ad un massimo di tre membri. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve essere iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori legali o dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o dei Ragionieri Commercialisti: a costui spetta la Presidenza dell'organo.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. E' compatibile, invece, con la carica di probiviro.

**TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO****Articolo 50 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'U.P.F. è costituito dalla sua dotazione iniziale e dal fondo sociale.

**Articolo 51 - Dotazione iniziale**

La dotazione iniziale è costituita da eventuali beni mobili o immobili, dati in concessione all'U.P.F. dai soci fondatori; tali beni possono essere in qualsiasi momento riacquisiti dai predetti per particolari esigenze o per risoluzione del rapporto associativo. La riacquisizione dei beni avrà luogo entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta inoltrata al Consiglio Direttivo.

**Articolo 52 - Fondo sociale**

Il fondo sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'U.P.F.;
- dalle contribuzioni dei soci;
- dalle liberalità, anche testamentarie, a favore del sodalizio;
- dalle contribuzioni di persone ed enti pubblici e privati, ivi comprese le erogazioni liberali di cui all'art. 60, 2° comma lettera a) del D.P.R. 29.09.1973, n. 597;
- dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;
- da ogni altro provento che affluisca;
- dal fondo di riserva.

Spetta al Consiglio Direttivo programmare e disporre gli investimenti del patrimonio.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Articolo 53 - Rendiconto annuale**

Il rendiconto annuale (Bilancio di Esercizio) comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il trenta aprile di ogni anno.

Pertanto, entro il 20/04 di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei

casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.  
L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30/04 per la definitiva approvazione.

#### Articolo 54 - Rendiconto annuale e Bilancio preventivo

Il rendiconto annuale dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci e dovrà contenere:

- le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell'esercizio;
- le spese accertate (pagate o da pagare);
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 20% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per il perseguimento dei fini sociali, per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

Il bilancio preventivo non è obbligatorio e potrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la data di approvazione del rendiconto annuale.

Entrambi i bilanci devono essere inviati all'organo di revisione dei conti, ove istituito, almeno cinque giorni prima della data fissata per la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e dovranno essere depositati in visione, a disposizione dei soci, presso la sede sociale, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, enti non commerciali che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

#### TITOLO V - NORME FINALI E GENERALI

##### Articolo 55 - Anno Accademico

L'anno accademico decorre dal 1° Novembre di ogni anno, durante il quale si svolgeranno i corsi sia a carattere fondamentale che a carattere complementare. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

##### Articolo 56 - Trasformazione e scioglimento dell'Associazione

L'eventuale deliberazione di trasformazione o scioglimento dell'Associazione è presa dall'Assemblea Straordinaria dei soci. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori del patrimonio sociale determinandone i compiti.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative, enti non commerciali, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662 e successive, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

##### Articolo 57 - Regolamento interno

La struttura organizzativa e particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 58 - Disposizione transitoria e norma di rinvio

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

*Comune di San Bartolomeo in Galdo*

**Agenzia Entrate**

Ufficio di Benevento

Spett.le decentralizzato di San Bartolomeo in Galdo

Atto reg. n. 12 SET. 2022

serie n. 1-2-3-4

Ricossa € 230,00

S.BARTOLOMEO IN GALDO 12 SET. 2022

(\*) Firma su delega del  
Direttore Provinciale  
Fernando Marotta  
(disposizione di servizio n. 43/2022)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO  
di SAN BARTOLOMEO IN GALDO  
Antonio Tarallo\*

